

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI BARBIERE DI PARRUCCHIERE E ESTETISTA

(Legge 14/2/1963 nr. 161, modificata con Legge 23/12/1970 nr. 1142
Legge 4 gennaio 1990 nr.1

ART. 1

Le attività di barbiere, di parrucchiere e estetista, compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dal presente regolamento in conformità alle norme di cui alla legge 14 febbraio 1963 nr. 161, modificata con la Legge 23 dicembre 1970, nr. 1142 e alle norme della Legge 4 gennaio 1990 nr.1.

Tutte le imprese che esercitano la suddetta attività, siano esse individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono soggette alla disciplina del presente regolamento.

Tali attività non possono svolgersi in forma ambulante.

Le attività in parola possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti igienico sanitari previsti.

Sono considerati mestieri affini a quello di barbiere o parrucchiere le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinanti canoni di moda o di costume che non implicino prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

Le predette attività sono subordinate alla autorizzazione del Sindaco che le rilascia previa corretta istruttoria dell'ufficio competente.

L'autorizzazione si intende valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

ART. 2

Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

ART. 3

Il richiedente nella domanda diretta al Sindaco, da presentare in bollo, dovrà indicare.

1. cognome e nome, data e luogo di nascita;
2. indirizzo preciso di residenza e del locale dove viene esercitata l'attività;
3. la persona cui è affidata la direzione dell'azienda, per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della Legge 25 luglio 1956 nr. 860.

Alla domanda dovrà allegarsi uno dei seguenti documenti:

- a) per le imprese che intendono iniziare l'attività: certificato rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, relativo sia all'esistenza nei confronti dell'impresa di cui il richiedente sarà titolare, dei presupposti che fanno fondatamente

ritenere che l'attività sarà svolta secondo le disposizioni della Legge 25 luglio 1956 nr. 860, sia al possesso da parte del richiedente della qualifica professionale;

b) per le imprese in attività che sono iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane: certificato rilasciato dalla Camera di Commercio attestante la loro iscrizioni all'Albo stesso;

Art. 4

L'apertura di un nuovo esercizio potrà essere autorizzata nel rispetto della distanza minima fra tale esercizio e quelli preesistenti da determinarsi in rapporto alla densità della popolazione residente ed al numero degli addetti in esercizi nelle imprese.

La distanza si calcola secondo la seguente formula:

$$\text{distanza minima} = \frac{\text{Superficie abitata della zona in mq.}}{\frac{\text{n}^\circ \text{abitanti della zona}}{\text{n}^\circ \text{abitante per addetto}} \cdot \frac{\text{n}^\circ \text{addetti in esercizio}}{\text{n}^\circ \text{esercizi in attività}}}$$

La distanza va calcolata a inizio di ogni anno seguito a cura dell'ufficio competente ed è fissata tra tipologie simili, come espresso nella tabella che segue:

Distanza	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
Distanza tra parrucchieri	212		
Distanza tra barbieri	0		
Distanza tra estetisti	360		

L'accertamento della distanza metrica lineare è affidato agli organi di polizia municipale. Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

- individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
- tracciamento dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzeria;
- misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada o eventuali passaggi pedonali pubblici di collegamento tra i due ingressi.

ART. 5

L'autorizzazione di cui all'art.1, può essere rilasciata soltanto previo accertamento dei requisiti igienici dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle attività, nonché ai requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati, nonché del personale

addetto secondo le norme e disposizioni vigenti in materia attualmente rappresentate dal contenuto dell'Allegato A.

L'accertamento spetta agli organi comunali che si avvalgono del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale.

ART. 6

Qualora il locale adibito a negozio di barbiere o parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini non risponda alle condizioni igienico-sanitarie, ma debba essere sistemato convenientemente, verrà assegnato un congruo termine (non superiore ai 60 giorni) per l'esecuzione dei lavori prescritti.

ART. 7

Coloro che nel termine assegnato per la esecuzione dei lavori non abbiano ottemperato saranno diffidati a chiudere il negozio e qualora non vi provvedano, denunciati per l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 nr. 773.

ART. 8

Coloro che intendono trasferire il negozio da un locale all'altro, dovranno prima di effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere una nuova autorizzazione comunale, che potrà essere rilasciata in base al parere favorevole dell'ufficiale Sanitario nei riguardi del nuovo locale.

E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di sei mesi in sei mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, ecc.. dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, temporanei, da documentare.

Le richieste di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi per attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e per il trasferimento di quelli esistenti nei "Centri Commerciali", sono accolte salvo il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

Analogamente dovranno chiedere l'autorizzazione comunale tutti coloro i quali intendono subentrare a ditte già esercenti nella conduzione dell'esercizio di barbiere o di parrucchiere da signora ed affini.

ART. 9

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini debbono osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dall'Autorità comunale, che disporrà sentite le proposte delle organizzazioni di categoria.

All'interno dovrà essere esposto un cartello riguardante tali orari ed uno con indicate le tariffe dei singoli servizi.

ART. 10

L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

ART. 11

Le disposizioni della legge 14/2/1963 n 161, come modificata ed integrata dalle leggi 23/12/1970 n. 1142, in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione delle norme e alla predisposizione dei programmi, da parte delle singole regioni.

ART. 12

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale come risulta dal verbale con deliberazione nr. 30 assunto in data 29.06.2006

ALLEGATO A * (vedi nota)

Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti

1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere:

a) un'altezza non inferiore a mt. 2,70 in caso di altitudine del territorio comunale inferiore ai 1000 mt. s.l.m.; e di mt. 2,55 per altitudine del territorio comunale superiore ai 1000 mt. s.l.m. (D.M. 5.7.1975);

b) la superficie areo-illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; l'areazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/156 Articolo 10).

c) *In tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria, in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.*

2) I servizi igienici interni all'edificio in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, in particolari casi, (piccoli Comuni, centri storici) anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. competente. Tutti i servizi igienici, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1.50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di barbiere e parrucchiere, di antilatrina con porta a chiusura automatica.

3) *Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa.*

4) Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventivi di deroga alla A.S.L. competente (ex Articolo 8 D.P.R. 19.3.56 n. 303) e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

a) *le separazioni di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente.*

b) *presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscono almeno 4 ricambi d'aria all'ora.*

c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti.

d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

5) *nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt.1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt. 1,80 con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati.*

6) *nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. competente, installati su parete piastrellata fino a mt. 1.50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0.30. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.*

7) *gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente areati per un facile e rapido cambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.03.56 n. 303 Articolo 18).*

8) *tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale per la raccolta delle*

immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario apposito locale ove posizionare tali contenitori;

9) tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10) il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

11) al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche.

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;*
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;*
- c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;*
- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;*
- e) per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;*
- f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;*
- g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e dopo abbondante lavaggio con acqua devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente come forbici o altri strumenti metallici deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso, ove esistono in commercio. Tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; in ogni caso tutti gli strumenti del mestiere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi, prima dell'uso, in alcool denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni dell'Ufficio di igiene pubblica quale organo sanitario di vigilanza;*
- h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;*
- i) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta al controllo medico;*
- l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;*
- m) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;*
- n) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;*
- o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;*
- p) i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre eseguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;*
- q) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emissione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0.5 mt/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;*
- r) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;*
- s) gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi contenitori, oppure in alternativa è possibile procedere a idonea disinfezione chimica. Per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121 gradi C. per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170 gradi C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente. I prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro, in particolare modo per la sua praticità la cloramina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.*
- t) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi;*

12) il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio d'Igiene pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti.

13) le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere, debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'Articolo 14 - 2° comma, punto B della L.R. 26.03.90 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto Articolo 14 purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/90. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura, sono ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico sanitarie dettate dal presente regolamento. Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio d'igiene pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio d'igiene pubblica o del Direttore sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

Requisiti igienici per attività svolta a domicilio

Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti:

a) locali - devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione e con servizi igienici propri. Questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'Articolo 10, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b) impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio - deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio d'igiene pubblica competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 da pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30. I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico dell'Articolo 10 punti 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 devono essere rispettate. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

Altre disposizioni igienico sanitarie

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il Servizio d'igiene pubblica competente, potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

- **Nota: E' stato integralmente allegato il testo riveduto e corretto dalla Regione Piemonte - Assessorato Assistenza Sanitaria - inviato a tutti i Comuni con nota dell'Assessore n° 1741/48/767 del 15 marzo 1995.**
- **Nota: E' stato abolito l'obbligo del libretto sanitario secondo la determinazione n° 377 del 20 dicembre 2001 comunicata dalla Direzione Regionale di Sanità Pubblica con nota n° 203/27.001 del 4 gennaio 2002**